

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il giudice dell'esecuzione, dr. Valerio Colandrea,

letti gli atti della procedura esecutiva per rilascio in epigrafe indicata

letta in particolare l'istanza depositata dall'esecutata A. A. in data 10.10.2013;

letto altresì il provvedimento presidenziale di assegnazione allo scrivente magistrato per la trattazione della detta istanza;

rilevato che l'istante ha domandato revocarsi B. R. dalla carica di custode del compendio mobiliare presente all'interno del bene da rilasciarsi (punto 3 dell'istanza) e nominarsi nuovo custode in sostituzione (punto 4 dell'istanza) (cfr. la precisazione resa dal Procuratore, di A. A. All'udienza del 17.10.2013); sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 11.1.10:2613;

OSSERVA

1. In via del tutto preliminare, giova evidenziare come la deliberazione richiesta a questo G.E. nella presente sede investa unicamente l'istanza depositata — ai sensi dell'art. 610 c.p.c. — dall'esecutata A. A. in data 3.10.2013 ed avente ad oggetto la revoca del custode del compendio mobiliare presente all'interno del bene oggetto della presente procedura di rilascio e la nomina di un nuovo custode.

Segnatamente, la designazione di tale custode (nella persona di B. R.) ha avuto luogo con ordinanza del G.O.T. in funzione di G.E. del 22.3.2011, ordinanza con la quale il G.E. nell'ordinare l'immediato rilascio del fondo sito in San Potito Sannitico denominato Ge. sulla scorta di quanto indicato nel titolo esecutivo — ha designato l'ufficiale giudiziario affinché sovrintendesse alle operazioni necessarie al rilascio ed ha affidato "la custodia a la conduzione dell'azienda al sig. B. Romano" (*recte* R.).

Ciò posto, la deliberazione dell'istanza in questione impone di svolgere alcune osservazioni in ordine alla problematica dei beni mobili presenti nell'immobile oggetto di rilascio (atteso che i capi di bestiame presenti nel caso di specie sul fondo altro non sono se non beni mobili estranei all'esecuzione) ed in generale sulle modalità con cui deve aver luogo il rilascio dell'immobile.

Considerazioni tanto più opportune laddove si consideri come, nel caso di specie, si sia venuta determinando una situazione indubbiamente atipica: da un lato, infatti, il fondo oggetto di rilascio risulta ancora nella disponibilità dell'esecutata A. A.; dall'altro lato, tuttavia, la custodia dell'azienda agricola insistente sul fondo (ed in particolare dei capi di bestiame presenti) è stata affidata ad un soggetto terzo (B. R., soggetto di cui si è domandata per l'appunto la sostituzione).

2. Tanto opportunamente premesso, è noto come l'organo deputato all'esecuzione per rilascio sia l'ufficiale giudiziario, soggetto al quale compete in via diretta ed immediata (senza cioè che occorra alcun ordine proveniente dal giudice dell'esecuzione, essendo all'U.G. demandato di "eseguire" quanto indicato nel titolo esecutivo azionato) di procedere alla liberazione coattiva dell'immobile da coloro che lo occupino.

È altrettanto noto come, in base al chiaro dettato dell'art. 608, secondo comma, c.p.c., il "rilascio" consista nell'immissione della parte istante (o di una persona da lei designata) nel possesso dell'immobile, facendo uso — laddove necessario — dei poteri di cui all'art. 513 c.p.c. (ivi compreso l'ausilio della forza pubblica). Ovviamente, l'immissione deve consentire alla parte istante l'esercizio pieno ed incontrastato del possesso (quale riconosciuto dal titolo esecutivo), sicché — qualora nel bene siano presenti soggetti che esercitino un possesso incompatibile con quello riconosciuto nel titolo esecutivo all'istante — l'ufficiale giudiziario è tenuto a procedere alla liberazione da costoro (avvalendosi eventualmente, in caso di resistenze, dell'uso della forza pubblica).

Non è invece giuridicamente possibile l'immissione in possesso dell'istante senza anche che abbia luogo anche la liberazione dai soggetti occupanti, a meno di non voler ridurre l'immissione a mero flatus vocis (come parrebbe essere invece accaduto nel caso di specie).

3. La procedura di rilascio dell'immobile, può essere poi "complicata" dalla presenza in loco di beni mobili estranei all'esecuzione; beni dai quali l'immobile deve essere parimenti liberato (e che nel caso di specie sono rappresentati dai capi di bestiame di cui all'azienda bufalina insistente sul fondo).

In tal caso, fermo restando che la presenza di beni mobili all'interno del fondo da rilasciarsi non è di ostacolo alla liberazione dalle persone ivi presenti, la soluzione al problema si rinviene nell'art. 609, primo comma, c.p.c., disposizione a tenore della quale "se nell'immobile si trovano cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio e che non debbono essere consegnate, l'ufficiale giudiziario, se la parte non le asporta immediatamente, può disporre la custodia sul posto anche a cura della parte istante, se consente di custodirle, o il trasporto in altro luogo".

3.1. La disposizione appena menzionata contempla in sostanza due possibilità:

che il soggetto istante il rilascio **non consenta** che i beni mobili restino in loro, nel qual caso l'ufficiale giudiziario (nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge e senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione da parte del giudice dell'esecuzione) deve provvedere al loro trasporto presso un luogo di deposito pubblico o privato;

oppure:

che il soggetto istante il rilascio **consenta** invece che i beni mobili restino in loro, nel qual caso l'ufficiale giudiziario (parimenti nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge e senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione da parte del giudice dell'esecuzione) può affidare la custodia allo stesso creditore esecutante (sempre che questi lo consenta) o ad un soggetto terzo.

A questo riguardo, occorre tuttavia sottolineare come — secondo l'orientamento prevalente della dottrina — la custodia contemplata dall'art. 609, primo comma, c.p.c. non costituisca una custodia in senso tecnico, atteso che il creditore od il terzo al quale sia affidata la conservazione delle cose riveste una posizione assimilabile (non già a quella del custode dei beni pignorati o sequestrati, bensì) a quella del depositano di beni mobili per conto del proprietario.

In altri termini, il soggetto che assume la custodia dei beni mobili che l'esecutato rifiuta di asportare diviene non già custode ai sensi dell'art. 65 c.p.c. (e quindi ausiliario degli organi dell'esecuzione forzata), ma depositano delle anzidette cose mobili per conto del proprietario, "il quale, con il rifiuto a ritirare gli oggetti, consente *ope legis* all'applicazione della norma di cui all'art. 1766 c.c. dato che il deposito è il contratto con il quale una delle parti riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura" (cfr., sul punto, Cass. 22 ottobre 2010, n. 21734, in motivazione).

Si tratta in sostanza di un rapporto di carattere obbligatorio che sorge tra il "custode-depositano" ed il proprietario dei beni mobili, rapporto che trova la sua fonte in un fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità all'ordinamento (ex art. 1173 cod. civ.) e, dal quale discende sia l'obbligo del depositano di custodire le cose e restituirle al proprietario, sia l'obbligo del "depositante" di apprestare la necessaria collaborazione anticipando le spese del deposito (dr., sul punto, Cass ottobre 198:5, n., 4755).

Le conseguenze di tale configurazione del rapporto di custodia/deposito possono allora sintetizzarsi per quanto qui specificamente interessa, come segue:

in primo luogo, posto che il "custode-depositano" non è custode in senso tecnico (ovverosia, un ausiliario degli organi dell'esecuzione forzata), non spetta al giudice dell'esecuzione fornire autorizzazioni, prescrizioni o quant'altro per l'espletamento dell'attività di custodia, trattandosi di attività che esula dall'ambito dell'esecuzione forzata e che investe piuttosto il rapporto (privatistico) di deposito;

in secondo luogo, gli obblighi gravanti sul custode-depositano devono ritenersi quelli derivanti da un ordinario rapporto di deposito (sebbene costituito *ex lege*), ragion per cui su tale soggetto graverà un obbligo di custodia dei beni mobili (intesa quale conservazione materiale degli stessi) ma non anche obblighi di manutenzione ed soprattutto di amministrazione dei beni (intesa quale gestione di carattere produttivo).

A quest'ultimo riguardo, infatti, è del tutto irrilevante la circostanza che i beni mobili interessati dal rilascio possano eventualmente avere una vocazione "produttiva" (come, per l'appunto, i capi di bestiame di cui si discute nel caso di specie, beni idonei invero alla produzione di latte): il rapporto che viene in discussione è pur sempre di mero deposito ed il soggetto proprietario conserva in ogni caso la possibilità — laddove voglia sfruttare la vocazione "produttiva" di tali beni — di far cessare la custodia, riprendendo nella propria disponibilità i beni in questione.

3.2. Ciò posto, resta da verificare la sorte dei beni in deposito (felino restando, comunque, che trattasi di una vicenda estranea all'esecuzione per rilascio).

Al riguardo, si è già evidenziato come — nel caso in cui il soggetto istante il rilascio non abbia consentito che i beni mobili restino in loco — l'ufficiale giudiziario sia tenuto al trasporto presso un luogo di pubblico deposito. In tal caso, per effetto della procedura di rilascio e tenuto conto del fatto che il deposito può avere carattere oneroso e richiedere spese di conservazione (in ragione soprattutto della tipologia dei beni da custodirsi) insorgono spese vive della procedura esecutiva, spese da anticiparsi a carico del soggetto istante il rilascio (in applicazione del principio generale dell'onere dell'anticipazione) ed eventualmente da liquidarsi dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 611 c.p.c.

Parimenti, nel caso in cui il soggetto istante il rilascio abbia invece consentito che i beni mobili restino in loco e sia stato designato il "custode-depositario" (sia esso lo stesso creditore, che un terzo), per le medesime ragioni il deposito *ex lege* potrebbe dar luogo ad un credito per spese di conservazione e custodia dei beni.

In altri termini, il rapporto di deposito nascente per effetto della procedura di rilascio può dar luogo ad un credito del depositario per compenso (ex art. 1767 cod. civ.) e per spese (ex art. 1781 cod. civ.).

Orbene, l'esistenza di un credito di tal fatta assume particolare rilievo giacché consente di "chiudere il cerchio" della procedura di rilascio: invero, il creditore può non solo richiedere all'esecutato -proprietario di riprendere i beni (ex art 1771, secondo comma; cod, civ), ma soprattutto - per quanto qui specificatamente interessa — domandare la vendita dei beni in deposito cori le forme di cui all'art 2797 Cod. civ.

Occorre infatti considerare come i crediti maturati per gli oneri di custodia/deposito godano di privilegio sulle cose detenute per effetto del deposito stesso (ex art. 2761, terzo e quarto comma, cod civ.), ragion per cui il creditore/depositario ha una duplice facoltà (cfr., sul punto, Cass. 11 agosto 1987, n. 6894):

da un lato, può procedere nelle forme dell'**esecuzione espropriativa mobiliare "giudiziale"**, secondo le regole proprie di questa (ivi compresa la necessità che il creditore sia munito di un titolo esecutivo), ma eventualmente con esclusione della necessità che abbia luogo la notifica dell'atto di pignoramento (stante la previsione degli artt. 491 e 502 c.p.c.);

dall'altro lato, può procedere nelle forme dell'**esecuzione espropriativa "privata"**, secondo le regole di cui agli artt. 2796 e 2797 cod. civ. (procedimento che costituisce uno strumento di autotutela esecutiva e non necessita dell'esistenza di un titolo esecutivo), e pertanto può far vendere i beni soggetti al privilegio secondo le norme stabilite per la vendita del pegno (ex art. 2756, terzo comma, cod. civ., espressamente richiamato dall'art. 2761, quarto comma, cod. civ.).

In entrambi i casi, quindi, la sorte dei beni mobili estranei alla procedura per rilascio viene giuridicamente definita con gli strumenti che l'ordinamento appronta.

4. Le considerazioni sopra svolte inducono quindi alla revoca della designazione di B. R. quale custode del compendio mobiliare presente sui luoghi oggetto di rilascio.

Infatti, l'attribuzione della custodia dei beni mobili estranei al rilascio ad un soggetto terzo ha avuto luogo in difetto della liberazione dalle persone e comunque in difetto delle condizioni di cui all'art. 609 c.p.c.

L'ufficiale giudiziario dovrà procedere quindi alla liberazione dell'immobile dalle persone ivi presenti, conformandosi — quanto al trattamento dei beni mobili estranei al rilascio — alle considerazioni sopra evidenziate (eventualmente avvalendosi della collaborazione — in prospettiva dell'eventuale vendita — dell'Istituto Vendite Giudiziarie).

P.Q.M.

Letto l'art. 610 c.p.c.

REVOCA la nomina di B. R. quale custode del compendio mobiliare presente all'interno del bene da rilasciarsi. DISPONE la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale Giudiziario per il prosieguo della procedura di rilascio.

Santa Maria Capua Vetere ,29 ottobre 2013

Il giudice dell'esecuzione

Dr. Valerio Colandrea

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giudiziarie

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giudiziarie

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giudiziarie